



COMUNE DI CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 86 del Registro

data 04/11/2024

Oggetto: Proc. Pen. n. 599/2023 R.G. n.r. Tribunale di Enna instaurato contro il

Pres. d'atto decreto di
archiviazione. Ammissione patrocinio legale.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000.
Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole. La Responsabile del I settore <i>Dr.ssa Santa Maria Tracà</i> Lì, 24/10/2024
La Responsabile del II settore Economico-finanziario <i>Dr.ssa Maria Concetta Giunta</i> Lì, 24/10/2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno quattro
del mese di novembre alle ore 12:20 e segg., in
Catenanuova nell'aula delle adunanze, in seguito a
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale sotto la
presidenza del :

☒ Sindaco

☐ Vice- Sindaco

e con l'intervento dei seguenti Sigg. Assessori

All'appello nominale risultano presenti:

	NOME E COGNOME	CARICA RIVESTITA	P	A
1	Antonio IMPELLIZZIERI	Sindaco	X	
2	Carmelo DI MARCO	Assessore	X	
3	Nicola LEOCATA	Assessore	X	
4	Rosaria INGRASSIA	Vice- Sindaco	X	
5	Lucia BARBAGALLO	Assessore	X	
TOTALE			5	11

Partecipa il Segretario Generale Dr. Filippo Ensabella

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n.86 del 24/10/2024;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti
dall'art. 53 della Legge 142/90, come recepito dall'art. 1 comma 1, lettera i) della Legge Regionale
48/91, integrato dall'art.12 della Legge Regionale 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La proposta e' approvata e dichiarata immediatamente eseguibile.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente
atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

Oggetto: Proc. Pen. n. 599/2023 R.G. n.r. Tribunale di Enna instaurato

Presa d'atto decreto di

archiviazione. Ammissione patrocinio legale.

Proponente
Il Sindaco
Antonio Impellizzieri

IL SINDACO

Premesso che con nota prot. 12397 del 24/10/2024 i

, ha presentato istanza di rimborso spese legali sostenute per la difesa del procedimento oggettivato allegando fattura quietanzata emessa dall'avvocato Nicola Martello dell'importo di € 1.131,42 a cui l'istante aveva conferito incarico, giusta comunicazione al Segretario comunale prot. 4653 del 18/04/2023;

Rilevato che, con acquisizione al prot. n.5807 del 16/05/2024, il suddetto professionista ha trasmesso a questo Ente il decreto di archiviazione del procedimento disposto dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna n. 1930/2023 R.G. GIP, n. 599/2023 R.G. n.r.;

Richiamato l'art. 86 e ss. mm. ed ii. del TUEL "oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e Disposizioni fiscali e assicurative":

Art. 86 " Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali e' ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6 "compensi", della legge n. 247/ 2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave";

Rilevato che tale disposizione ha riconosciuto la possibilità per l'Ente locale di rimborsare le spese legali sostenute dagli amministratori per cause legate all'esercizio del loro mandato;

Riscontrato che non mancano pronunce giurisprudenziali favorevoli alla rimborsabilità *ex post* delle spese legali, anche qualora la scelta del legale incaricato non sia stata sottoposta al previo assenso dell'Ente in applicazione del principio per cui il diritto di difesa non può subire limitazione alcuna;

Considerato che nel bilancio è accantonata una specifica posta per far fronte a passività potenziali derivanti da rimborso spese agli amministratori;

Dato atto che il presente procedimento produce effetti diretti sul bilancio dell'Ente;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

1. di accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sopportate dal
per la difesa nel procedimento penale R.G.
n.r. n.599/2023 del Tribunale di Enna conclusosi con decreto di archiviazione n.1930/2023 R.G. GIP;
2. di dare atto che, con riferimento ai fatti contestati nel procedimento penale di cui discorso, risultano interamente assolte le seguenti condizioni:
 - a) inesistenza di qualsivoglia conflitto di interesse con l'ente amministrato;
 - b) sussistenza di una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'Ufficio rivestito dal soggetto richiedente il rimborso il quale ha agito in quanto investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale;
 - c) conclusione del procedimento con decreto di archiviazione in quanto "all'esito delle indagini non sono emersi elementi suscettibili di sostenere l'ipotesi accusatoria;
3. di demandare alla Responsabile dell' Ufficio Contenzioso gli adempimenti di competenza.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Filippo Ensabella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. 15 in data 05/11/2024



Il responsabile della pubblicazione

[Signature]

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91.

Catenanuova, 04-11-2024



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Filippo Ensabella.

[Signature]